

## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 43 del 24/03/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE V.I.A. E POLITICHE ENERGETICHE 15 febbraio 2011, n. 26

L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale -Ripresa ed ampliamento cava di calcare da taglio in loc. Salamina, in agro di Fasano (Br) - Fl. 87, p.lle 106 e 129 - Proroga parere V.I.A. - Proponente: Ditta Petrale (Lithos) di Calella Stefano.. -

L'anno 2011 addì 15 del mese di Febbraio in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,

## IL DIRIGENTE L'UFFICIO VIA/VAS

Ing. Gennaro RUSSO, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche, ha adottato il seguente provvedimento:

- Con nota acquisita al prot n. 15789 del 15.12.2010 il sig. Calella Stefano, titolare e rappresentante legale della ditta individuale Petrale (Lithos), con sede legale in Fasano (Br), c.da Salamina, s.n.c. - richiedeva la proroga del parere favorevole espresso con Determina del Dirigente del Settore Ecologia n. 22 del 15.01.2008 relativamente alla ripresa ed ampliamento cava di calcare da taglio in loc. Salamina, in agro di Fasano (Br) - censita in catasto al FI. 87, p.lle 106 e 129;

Con la predetta istanza il proponente informava che "...la richiesta di rinnovo si rende necessaria alla luce del protrarsi dell'iter amministrativo di rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva, di competenza del Servizio attività Estrattive, ad oggi non ancora concluso. Si specifica che risultano allo stato acquisiti tutti i pareri di competenza degli Enti interessati, ma si resta ancora in attesa del parere del comitato Regionale del CTRAE...";

- Alla predetta richiesta allegava la Perizia Giurata del tecnico abilitato, resa presso il Tribunale di Brindisi Sez. Dist. di Fasano Cron. n. 364/2010 con la quale si dichiarava:
- ... che in fase di sopralluogo non sono emersi cambiamenti relativi allo stato dei luoghi rispetto a come gli stessi apparivano all'atto di richiesta del parere VIA;
- Che nulla è cambiato per quanto riguarda il regime vincolistico ambientale gravante sul sito rispetto a quello esistente all'atto della richiesta di parere VIA...";
- 3 Tutto ciò premesso, tenuto conto che il professionista incaricato attesta la conformità dei luoghi interessati dal progetto di cui sopra così come da documentazione a suo tempo prodotta per la richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale, si ritiene di poter prorogare i termini di efficacia del parere favorevole di compatibilità ambientale espresso con il predetto provvedimento per ulteriori tre anni, ai

sensi del comma 4, art. 15, L.R. n. 11/2001 s.m.i.,

Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

Vista la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Richiamati gli articoli 15, 18 e 21 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria amministrativa resa dal funzionario preposto; Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i. Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

## **DETERMINA**

• di prorogare, per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale espresso la Determina del Dirigente del Settore Ecologia n. Settore Ecologia n. 22 del 15.01.2008 relativamente alla ripresa ed ampliamento cava di calcare da taglio in loc. Salamina, in agro di Fasano (Br) - censita in catasto al Fl. 87, p.lle 106 e 129, per un periodo di ulteriori tre anni a far data dalla scadenza precedentemente fissata con la notifica della sopracitata D.D. n. 22/2008;

Il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- di notificare il presente provvedimento al proponente ed agli enti interessati, nonché al Servizio Attività Estrattive Regionale, a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP, a cura del Servizio Ecologia;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.

mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Funzionario Il Dirigente Istruttore PO VIA dell'Ufficio VIA/VAS Sig.ra C. Mafrica Ing. G. Russo